SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 novembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 novembre 2012, n. **196**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEI TRASPORTI

PROTOCOLLO "TRASPORTI"

Preambolo

La Repubblica d'Austria
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica italiana,
il Principato del Liechtenstein,
il Principato di Monaco,
la Repubblica di Slovenia,
la Confederazione Svizzera,
nonché
la Comunità Europea,

- in conformità con il loro mandato derivante dalla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

- in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

- consapevoli che il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;

- consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attività del tempo libero, il traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare;

- convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;

- consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta;

- consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi più incisivi al fine di garantire la sicurezza;

- consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessità di ridurre l'impatto ambientale richiedono attività organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento;

- consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilità non è di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che è inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico;

- consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto più ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilità e l'operatività transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che è pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto all'interno e all'esterno delle Alpi;

- consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all'interno ed all'esterno delle Alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino;

- adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;

- convinti della necessità di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;

- nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le Parti contraenti e la Comunità europea, in particolare nel settore dei trasporti;

- convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità

1. Le Parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a:

a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;

b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;

c) contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto;

d) garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;

e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori.

2. Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalità.

Art. 2.

Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:

"traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino;

"traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'interno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino;

"impatto e rischi tollerabili": impatto e rischi da definirsi nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l'ulteriore aumento dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;

"costi esterni": voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad es. infrastruttura) non sostiene un esborso. Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso è gratuito, i danni, l'inquinamento, anche acustico, i costi sanitari occasionati dall'uso dei trasporti e dagli incidenti;

"grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti": progetti infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base alla normativa sulla VIA o in base a disposizioni contenute in Accordi internazionali sono soggetti a procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale;

"strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade a più corsie, prive di intersezioni a raso, che per i loro effetti in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade;

"obiettivi di qualità ambientale": obiettivi che descrivono lo stato auspicato dell'ambiente tenendo conto delle interdipendenze ecosistemiche. Essi indicano in termini materiali, spaziali e temporali le qualità, all'occorrenza aggiornabili, dei beni meritevoli di essere protetti;

"standard di qualità ambientale": norme concrete che permettono di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale; esse determinano gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di misurazione o le condizioni quadro;

"indicatori ambientali": gli indicatori ambientali misurano o valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze di sviluppo;

"principio di precauzione": è il principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli effètti gravi o irreversibili sulla salute e sull'ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall'altro la loro potenziale nocività per la salute e l'ambiente;

"principio di causalità": inclusa l'imputazione degli effetti indotti è il principio in virtù del quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento, nonché al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. Chi inquina è tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalità del costo dell'impatto che i trasporti causano sulla salute e sull'ambiente;

"verifica di opportunità": procedimento di valutazione da realizzare in conformità al diritto nazionale in occasione della progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a verificarne la necessità e gli effetti in termini di politica dei trasporti, nonché di impatto ecologico, economico e socioculturale.

Art. 3.

Trasporti sostenibili e mobilità

l. Al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilità, le Parti contraenti, adottando una politica ambientale e dei trasporti concertata e tesa alla riduzione dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a:

a) tener conto delle esigenze dell'ambiente in modo tale da

aa) ridurre il consumo delle risorse ad un punto tale da non superare, per quanto possibile, la capacità naturale di rigenerazione;

bb) ridurre l'emissione di sostanze nocive ad un punto tale da non superare la capacità di carico delle risorse ambientali interessate;

cc) limitare le immissioni nell'ambiente ad un punto tale da evitare ripercussioni sulle strutture ecologiche e sui cicli naturali.

b) tener conto delle esigenze della società in modo tale da

aa) garantire l'accessibilità alle persone, ai posti di lavoro, ai beni e ai servizi in modo efficiente, rispettoso dell'ambiente, facendo uso parsimonioso di energia e spazio, nonché garantire un sufficiente approvvigionamento di base;

bb) non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di calamità naturali, nonché il numero e la gravità degli incidenti;

c) tener conto delle esigenze dell'economia in modo tale da

aa) incrementare l'autofinanziabilità del settore dei trasporti e internizzare i costi esterni;

bb) promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialità dell'infrastruttura esistente;

cc) salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende e imprese competitive che operano nei vari settori economici;

d) adottare interventi più incisivi nella lotta all'inquinamento acustico considerando la particolarità della topografia alpina.

2. In conformità con la normativa nazionale ed internazionale vigente nell'ambito dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a sviluppare orientamenti, strategie e misure di carattere nazionale, regionale e locale, finalizzati a

a) tenere conto delle differenti condizioni ambientali, economiche e socioculturali, nonché della diversità delle esigenze,

b) limitare l'accentuarsi dell'impatto dovuto ai trasporti, adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi di pianificazione territoriale e dei trasporti.

Art. 4.

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalità stabilite dal presente Protocollo anche nell'ambito delle loro altre politiche.

2. Le Parti contraenti si impegnano a verificare preventivamente e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi producono sul settore dei trasporti.

Art. 5.

Partecipazione degli enti territoriali

1. Le Parti contraenti promuovono la collaborazione internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero.

2. Ciascuna Parte contraente determina nel quadro istituzionale vigente il livello più idoneo al coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dei trasporti, nonché delle misure conseguenti,

3. Nel rispetto delle loro competenze nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Art. 6.

Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

Fatto salvo quanto disposto negli Accordi internazionali vigenti, le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo, tese alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi di salute pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.

CAPITOLO II

Misure specifiche

A) STRATEGIE, PROGRAMMI, PROGETTI

Art. 7.

Strategia generale della politica dei trasporti

1. Nell'interesse della sostenibilità le Parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a:

a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalità;

b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato,

c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto,

d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico.

2. Le Parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a:

a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali,

b) proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti,

c) raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili.

d) incrementare la sicurezza dei trasporti.

Art. 8.

Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

1. Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le Parti contraenti si impegnano a realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e a tener conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi del presente Protocollo.

2. I progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni Parte contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle verifiche. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di ogni Parte contraente di procedere alla costruzione di quelle infrastrutture dei trasporti la cui realizzazione è decisa nell'ambito del proprio ordinamento giuridico o la cui necessità è accertata per legge al momento dell'approvazione del presente Protocollo.

3. Le Parti contraenti sostengono una maggiore presa in considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nei loro Paesi.

B) MISURE TECNICHE

Art. 9.

Trasporti pubblici

Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano a promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti.

Art. 10.

Trasporto su rotaia e navigazione

1. Al fine di sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti, nell'ambito delle loro competenze, sostengono:

a) il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali;

b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;

c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto;

d) i sistemi di trasporto intermodali, nonché l'ulteriore sviluppo della ferrovia;

e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale.

2. Le Parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci.

Art. 11.

Trasporto su strada

1. Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.

2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che:

a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera j della Convenzione delle Alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e

b) le esigenze di capacità di trasporto non possano essere soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti, e

c) dalla verifica di opportunità risulti che il progetto è economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale è positivo,

d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile.

3. Dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio da parte dai trasporti pubblici, le Parti contraenti riconoscono tuttavia la necessità di creare e mantenere un livello sufficiente di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del trasporto individuale nelle aree periferiche.

Art. 12.

Trasporto aereo

1. Senza esigerlo dalle altre regioni, le Parti contraenti si impegnano a ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto conto degli obiettivi del presente Protocollo esse si adoperano affinché venga limitato, e all'occorrenza vietato, il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica, le Parti contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.

2. Le Parti contraenti si impegnano a migliorare il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente. In tale contesto le Parti contraenti convengono di limitare, nella misura del possibile, la costruzione ed il potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio alpino.

Art. 13.

Impianti turistici

1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo o degli altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici.

2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.

Art. 14.

Verità dei costi

Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, le Parti contraenti convengono di applicare il principio di causalità e sostengono l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni. L'obiettivo è quello di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali e che

a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente;

b) portino ad un'utilizzazione più equilibrata delle infrastrutture di trasporto;

c) offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto ecologico e socioeconomico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti.

C) MONITORAGGIO E CONTROLLO

Art. 15.

Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

1. Le Parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento.

2. Sulla base di tale documento di riferimento le Parti contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo.

Art. 16.

Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori

1. Le Parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti.

2. Le Parti contraenti convengono sulla necessità di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino.

3. L'applicazione di tali standard e di tali indicatori è finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti.

CAPITOLO III

Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

Art. 17.

Coordinamento ed informazione

Le Parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza, degli incontri allo scopo di:

a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo,

b) consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti;

c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti,

d) informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.

Art. 18.

Ricerca e osservazione

1. Le Parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in merito alle interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino, nonché a specifici sviluppi sul piano tecnologico atti ad incrementare l'economicità dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

2. Nel corso della verifica dell'attuazione del presente Protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attività congiunte di ricerca e osservazione, in particolare in funzione dell'elaborazione di metodi e criteri che permettano di descrivere uno sviluppo sostenibile dei trasporti.

3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati delle ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e resi accessibili al pubblico nel quadro istituzionale vigente.

4. Le Parti contraenti sostengono i progetti pilota operativi tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti.

5. Le Parti contraenti sostengono le analisi sull'applicabilità dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.

Art. 19.

Formazione ed informazione dell'opinione pubblica

Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione dell'opinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

CAPITOLO IV

Controllo e valutazione

Art. 20.

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Art. 21.

Controllo del rispetto degli obblighi

1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto gli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere anche ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Qualora essa constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Art. 22.

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

1. Le Parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli regolari, l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Protocollo. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prendono in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Art. 23.

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera su questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo hanno diritto di voto in merito.

Art. 24.

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità europea, il 31 ottobre 2000 nonché a partire dal 6 novembre 2000 presso la Repubblica d'Austria quale depositario.

2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente del Protocollo così emendato.

Art. 25.

Notifiche

In merito al presente Protocollo il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea:

a) ciascun atto di firma;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

c) ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo;

d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;

e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario trasmette copie certificate alle Parti firmatarie.

Per la Repubblica d'Austria

Per la Repubblica Francese,

Per la Repubblica Federale di Germania,

Per la Repubblica italiana,

Per il Principato del Liechtenstein,

Per il Principato di Monaco,

Per la Repubblica di Slovenia,

Per la Confederazione Svizzera,

Per la Comunità Europea

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3086):

Presentato dal Sen. Oskar Peterlini ed altri il 10 gennaio 2012.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 26 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 febbraio 2012, il 4 e 10 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 7 agosto 2012 ed approvato il 18 settembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5465):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2012 con pareri delle Commissioni I, V, VIII, IX, X e Questioni regionali.

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3, 10,12 e 16 ottobre 2012.

Esaminato in Aula ed approvato il 17 ottobre 2012.

12G0217

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 novembre 2012.

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante "Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e bioliquidi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 giugno 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, che modifica il decreto 23 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 2012;

Viste le ordinanze pubblicate in data 27 luglio 2012 in cui il TAR Lazio ha accolto le istanze cautelari formulate nei giudizi promossi da alcuni operatori produttori di bioliquidi associati ad APER, con l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione stessa e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia delle disposizioni del citato decreto 23 gennaio 2012 impugnate, invitando l'Amministrazione a riesaminare la normativa in relazione alle difficoltà evidenziate al fine di ottenere la certificazione entro i termini previsti dal regime transitorio;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare il testo del citato decreto del 23 gennaio 2012 alla luce del contenuto delle predette ordinanze;

Decreta:

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, come modificato dal decreto interministeriale 11 giugno 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Non è altresì considerato operatore economico il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e su modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni.";

b) all'art. 7, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

"8-*bis*. L'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, che cede i bioliquidi all'utilizzatore può, fino al 1 aprile 2013, omettere di riportare il valore delle emissioni di cui all'art. 7, comma 8, punto *b)*, nel caso in cui la data di entrata in esercizio di almeno uno degli impianti di lavorazione utilizzato nel processo di produzione sia anteriore al 23 gennaio 2008";

c) il comma 1 dell'art. 13 è sostituito dai seguenti commi:

"1. Le partite di biocarburanti prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute al fornitore entro il 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli art. 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, dimostri al fornitore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli art. 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di accordo ivi previsto.".

"1-*bis*. Le partite di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute all'utilizzatore entro il 31 dicembre 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli art. 24, 33, comma 3 e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché l'operatore economico di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, dimostri all'utilizzatore, entro il 31 dicembre 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale

di certificazione ovvero, nei casi di cui agli art. 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.".

Roma, 12 novembre 2012

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
CATANIA

12A12231

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2012.

Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A. tre questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali delle province delle regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione del fabbisogno standard.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province", adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina le modalità e la tempistica per la determinazione e l'entrata in vigore dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto, prevedendo, in particolare, che nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le predette funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

Visto l'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale dispone che il Governo verifichi prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 216 del 2010 e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché alla ridefinizione dei tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell'anno 2013;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplina le funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed, in particolare, il comma 1, lettera *a)*, che ha modificato l'articolo 14, comma 27 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo alla individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha avviato il processo di riordino degli organi di governo e delle funzioni delle Province;

Visto, altresì, l'articolo 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina la procedura di riordino delle Province e le loro funzioni, individuando, al comma 10, quelle che, all'esito della procedura di riordino, sono funzioni fondamentali delle Province quali enti con funzioni di area vasta;

Visto l'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle Province del relativo territorio, provvedendo, altresì, al comma 7, ad individuare le funzioni delle Città metropolitane;

Visto il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, il quale provvede al riordino delle Province delle Regioni a statuto ordinario ed a dettare disposizioni relative alle Città metropolitane, fissando, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, la decorrenza del riordino delle Province e della istituzione delle Città metropolitane dal 1 gennaio 2014;

Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed, in particolare, il comma 1, lettera *a)*, che affida alla Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.A. (già Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano

rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che la suddetta Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Visto il medesimo articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del suddetto decreto legislativo, che dispone che anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

Visto l'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, numero 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale dispone che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è comunicata la data in cui i questionari di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.A. e che il termine di sessanta giorni, previsto dal medesimo articolo 5, comma 1, lettera *c)*, decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'accordo in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 216 del 2010, sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011, successivamente integrato con Accordo sancito dalla medesima Conferenza nella seduta del 2 agosto 2012;

Visto il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, con il quale è stata espressa la raccomandazione al Governo ad assumere "le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012";

Vista, altresì, la raccomandazione espressa nel predetto parere affinché il Governo assuma "le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati";

Considerato che nel 2011 sono stati somministrati a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i Comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le Province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo;

Considerato che nel 2012 sono stati somministrati a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al secondo terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i Comuni, nelle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale e, per le Province, in quelle di istruzione pubblica e della gestione del territorio;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 216 del 2010 ed anticipare, per quanto possibile, le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2012, avviare l'attività propedeutica alla determinazione dei fabbisogni standard che, ai sensi del predetto articolo 2, comma 5, lettera *c)*, dovranno essere determinati nel 2013 e che entreranno in vigore nel 2014;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c)* del predetto decreto legislativo, i certificati di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 contengono i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

Considerato che i predetti certificati di conto consuntivo sono predisposti secondo l'articolazione delle funzioni di Comuni e Province come identificate anteriormente alle modifiche introdotte dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 95 del 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario che, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche delle funzioni fondamentali degli enti locali, come ridefinite dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 95 del 2012, siano prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove funzioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

Ritenuto di dover individuare, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, ulteriori quattro funzioni fondamentali di comuni e province, corrispondenti all'ultimo terzo delle funzioni di cui al citato articolo 3 del medesimo decreto, in relazione alle quali dovranno essere determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014;

Rilevato che le predette funzioni fondamentali sono state individuate, rispettivamente, per i Comuni, in quelle della viabilità e dei trasporti e della gestione del territorio e dell'ambiente e, per le Province, in quelle dei trasporti e della tutela ambientale;

Considerato che il servizio di polizia provinciale viene incluso dalle Province in modo non omogeneo nell'ambito delle funzioni fondamentali identificate dall'articolo 3, del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010 e che i questionari già somministrati per dette funzioni non hanno tenuto conto di tale servizio;

Considerato che per i dati relativi alla polizia provinciale si rende, pertanto, necessaria la predisposizione di apposito questionario, finalizzato ad una acquisizione autonoma e separata dei relativi dati, da somministrare alle amministrazioni provinciali;

Considerato che dovranno essere somministrati ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario due distinti questionari relativi alle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti ed alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente ed alle Province delle Regioni a statuto ordinario tre distinti questionari relativi alle funzioni nel campo dei trasporti, alle funzioni nel campo della tutela ambientale ed ai servizi di polizia provinciale;

Considerato che sono stati predisposti i questionari per le Province delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni nel campo dei trasporti, alle funzioni nel campo della tutela ambientale ed ai servizi di polizia provinciale;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., all'indirizzo https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, i questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominati FP03U - Funzioni nel campo dei trasporti, FP05U – Funzioni nel campo della tutela ambientale e FP07U – Servizi di polizia provinciale, per le Province delle Regioni a statuto ordinario.

2. I questionari di cui al comma 1 dovranno essere restituiti alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, interamente compilati con i dati richiesti e sottoscritti sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.

3. La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del temine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A12356

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 2012.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2009 - 30 giugno 2012, è pari a + 7,4;

Visto il decreto interdirigenziale del 9 novembre 2011, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri € 1,93;

b) fino a 12 chilometri € 3,52;

c) fino a 18 chilometri € 4,86;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. *c)*, aumentata di € 1,03.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri € 0,51;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,30;

c) oltre i 20 chilometri € 1,93.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2012

Il capo dipartimento del Ministero della giustizia: BIRRITTERI

Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze: CANZIO

12A12325

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Knuth Weimann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 16/10/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Knuth Weimann nato a Kayna (Germania) il giorno 15/05/1959, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 03/04/2001 dalla Regierungspräsidium Dresden - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dalla Regierungspräsidium Dresden - Germania – in data 03/04/2001 al Sig. Knuth Weimann, nato a Kayna (Germania) il giorno 15/05/1959, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il Sig. Knuth Weimann è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11883

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Philipp Waldner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 09/10/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Philipp Waldner nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 22/07/1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachartz für Orthopädie und Unfallchirurgie" rilasciato in data 12/09/2012 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachartz für Orthopädie und Unfallchirurgie" rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 12/09/2012 al Sig. Philipp Waldner, nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 22/07/1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

Il Sig. Philipp Waldner già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11885

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elke Sottara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in biochimica clinica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 02/10/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Elke Sottara nata a Bressanone (Italia) il giorno 12/12/1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Facharztin für Medizinische und Chemische Labordiagnostik" rilasciato in data 22/08/2012 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in biochimica clinica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Facharztin für Medizinische und Chemische Labordiagnostik" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 22/08/2012 alla Sig.ra Elke Sottara, nata a Bressanone (Italia) il giorno 12/12/1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in biochimica clinica.

Art. 2.

La Sig.ra Elke Sottara già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in biochimica clinica previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11886

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, al sig. Manjaly Rivo Varghese (alias Rivo Varghese M.), di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Manjaly Rivo Varghese, nato a Pullur-Kerala (India) il giorno 25 novembre 1989, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2011, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Rivo Varghese M.;

Vista la Dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 8 giugno 2012 dalla quale si rileva che il sig. Manjaly Rivo Varghese (alias Rivo Varghese M.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2011 presso la «School of Nursing, West Fort Hospital» di Trichur (India) dal sig. Rivo Varghese M., nato a Pullur-Kerala (India) il giorno 25 novembre 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il richiedente, sig. Manjaly Rivo Varghese (alias Rivo Varghese M.), è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11941

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Selmy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jose Selmy, nata a Koratty-Kerala (India) il giorno 21 aprile 1987, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Campania;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso la «Holy Cross School of Nursing» di Adoor, Pathanamthitta (India) dalla sig.ra Jose Selmy nata a Koratty-Kerala (India) il giorno 21 aprile 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jose Selmy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11942

DECRETO 30 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jacob Saly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jacob Saly, nata a Vellikulangara-Kerala (India) il giorno 23 settembre 1980, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nell'anno 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Chandra School of Nursing» di Guntur (India) dalla sig.ra Jacob Saly nata a Vellikulangara-Kerala (India) il giorno 23 settembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jacob Saly, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11943

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Teseena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Teseena, nata a Thekkummury-Kerala (India) il giorno 24 maggio 1987, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo in "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "K.L.E.S. Institute of Nursing" di Hubli (India) dalla sig.ra Joseph Teseena nata a Thekkummury-Kerala (India) il giorno 24 maggio 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Teseena, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A12122

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joji Smithamol (alias Smithamol G.), di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joji Smithamol, nata a S.L. Puram-Kerala (India) il giorno 8 aprile 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nel 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Smithamol G.;

Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 7 febbraio 2012 dalla quale si rileva che la sig.ra Joji Smithamol (alias Smithamol G.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2008 presso la "Sri Ramusunasri School of Nursing" di Bangalore (India) dalla sig.ra Smithamol G. nata a S.L. Puram-Kerala (India) il giorno 8 aprile 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Joji Smithamol (alias Smithamol G.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A12123

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2012.

Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato 4 ottobre 2012 e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 4 ottobre 2012 con il quale è stato conferito il riconoscimento al Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Barbera d'Asti e Ruchè di Castagnole Monferrato e alle DOC Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato con sede legale in Asti – Via Morelli, n. 15, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificato che per le DOC Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte il Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato ha dimostrato, attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 72327/2012 del 18 settembre 2012, la rappresentatività richiesta all'art. 17, comma 3, lett. *a)* del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico di cui al comma 1 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato con sede legale in Asti – Via Morelli, n. 15, riconosciuto con decreto 4 ottobre 2012, è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 dell'art. 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nei confronti dei soli associati, per le DOC Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra l'incarico attribuito con il decreto 4 ottobre 2012 citato e ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 4 ottobre 2012 e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le DOC Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12170

DECRETO 31 ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato "ECEPA - Ente di certificazione dei prodotti agroalimentari", in Piacenza nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 075 B Rev. 04 del 26 ottobre 2004, modificato il 20 gennaio 2011, con scadenza il 25 ottobre 2012 rilasciato dall'Ente di accreditamento Accredia;

Considerato che ai sensi del Regolamento RG01 Rev. 02 di Accredia i certificati scaduti possono essere prorogati oltre la data di scadenza e fino alla data della prima riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento successiva alla scadenza stessa;

Ritenuto pertanto che l'accreditamento alla norma EN 45011 di «ECEPA – Ente di certificazione dei prodotti agroalimentari» è tuttora valido;

Visto l'art. 2 del decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca della autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari;

Visto l' «Allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo «ECEPA»;

Considerato che la documentazione di sistema di «ECEPA» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 31 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo «ECEPA – Ente di certificazione dei prodotti agroalimentari» con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Art. 2.

2. L'organismo «ECEPA» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L' iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «ECEPA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12218

DECRETO 31 ottobre 2012.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato "Cermet Soc. Cons. a.r.l.", in Cadriano di Granarolo Emilia nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 069 B Rev. 14 del 18 marzo 2003, modificato il 20 febbraio 2012, con scadenza il 16 marzo 2015 rilasciato dall'Ente di accreditamento ACCREDIA;

Visto l'art. 2 del decreto 10006 del 27 aprile 2010, prorogato con decreto 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 comma 7 della legge 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari.

Visto l' «Allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo «CERMET Soc. Cons. a.r.l.»

Considerato che la documentazione di sistema di «CERMET» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 31 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo «CERMET» con sede in Cadriano di Granarolo Emilia (BO), via Cadriano n. 23, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Art. 2.

2. L'organismo «CERMET» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

3. L' iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «CERMET» è te-

nuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A12222

DECRETO 31 ottobre 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 r del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco con sede legale in Pieve di Soligo (TV) – Frazione Solighetto, Via Roma, n. 7 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOC Conegliano Valdobbiadene - Prosecco è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa, di cui alla nota prot. 13/Conegliano Valdobbiadene/2012/56823 del 10 ottobre 2012;

Considerato che il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del D. Lgs. 61/2010 esclusivamente per la DOC Conegliano Valdobbiadene - Prosecco, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al DM 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del D. Lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Conegliano Valdobbiadene - Prosecco;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco con sede legale in Pieve di Soligo (TV) – Frazione Solighetto, Via Roma, n. 7, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per la DOC Conegliano Valdobbiadene - Prosecco, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Conegliano Valdobbiadene - Prosecco.

Art. 3.

1. Il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Conegliano Valdobbiadene - Prosecco, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 ottobre 2012

Il capo dipartimento: SERINO

12A12169

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Nausicaa - società cooperativa», in Capaccio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 aprile 2012 con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la "Cooperativa Nausicaa - Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 25 novembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Cooperativa Nausicaa - Società Cooperativa";

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Nausicaa — Società Cooperativa, con sede in Capaccio (SA) (codice fiscale 03772960658) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Castiello, nato a Napoli il 5 maggio 1977, domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via Nunziale Sant'Antonio snc.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12120

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agri-Coop. - Società cooperativa», in Rocca Santa Maria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 22 maggio 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la Società "Agri-Coop - Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 12 luglio 2011, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Agri-Coop - Società Cooperativa";

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Agri-Coop. — Società Cooperativa, con sede in Rocca Santa Maria (codice fiscale 00664260676) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la rag. Vanda Scimia, nata a L'Aquila il 21 dicembre 1958 ed ivi residente in via del Castelvecchio, 1/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12121

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrifunghi società cooperativa», in Teggiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 marzo 2012 con la quale il legale rappresentante ha chiesto che Agrifunghi - Società cooperativa, aderente alla Confcooperative, sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 marzo 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della Società, al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Agrifunghi - Società cooperativa";

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Agrifunghi - Società cooperativa, con sede in Teggiano (SA) (codice fiscale 02350850653) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Nolfi, nato a Salerno il 19 aprile 1953, ivi domiciliato in via Gaetano Anfrisani, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12124

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Duchessa - cooperativa sociale», in Giulianova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 maggio 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la Società "Duchessa — Cooperativa Sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 16 aprile 2012, dalle quali si rileva Io stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Duchessa — Cooperativa sociale";

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Duchessa - Cooperativa sociale con sede in Giulianova (TE) (codice fiscale 00946720679) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato Commissario Liquidatore il dott. Luigi Ucci nato a Roma il 24 agosto 1969 e residente a Lanciano (CH) in Via Torre Sansone n. 96.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12125

DECRETO 8 ottobre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa La Rondine», in Pisticci e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 maggio 2012 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la Società "Società Cooperativa La Rondine" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 ottobre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 26 aprile 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 giugno 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Società Cooperativa La Rondine";

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Società Cooperativa La Rondine, con sede in Pisticci (MT) (codice fiscale 00428390777) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato Commissario Liquidatore il Rag. Andrea D'Onofrio, nato a Ferrandina (MT) il 31 maggio 1963, ivi domiciliato in Via Edoardo De Filippo n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2012

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

12A12126

DECRETO 23 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «C.S. Leonardo Società cooperativa», in Torino posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 25 gennaio 2011 e la relazione di mancato accertamento datata 24 maggio 2011- redatti, da un revisore incaricato dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo confcooperative cui l'ente aderisce, nei confronti della «C.S. Leonardo società cooperativa», con sede in Torino;

Viste le irregolarità riscontrate in sede revisionale relative alle anomalie della gestione, così come riportate nel verbale sopra citato che qui si intende integralmente richiamato, in particolare si segnala la precaria situazione finanziaria dell'ente testimoniata dal mancato ripianamento delle perdite di bilancio e dall'esistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali;

Considerato inoltre che la crisi finanziaria, per quanto è dato conoscere, non risulta, allo stato, presentare i caratteri di una indiscutibile irreversibilità;

Ritenuto opportuno, alla luce delle circostanze sopra richiamate, un intervento dell'Autorità finalizzato non alla estinzione dell'Ente bensì ad un tentativo di salvataggio mediante una ristrutturazione economico - finanziaria ed amministrativa;

Considerato che la cooperativa, a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, con protocollo n. 32172 del 15 febbraio 2012 non ha formulato alcuna osservazione né ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 13 settembre 2012 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va « C.S. Leonardo Società Cooperativa, con sede in Torino - Codice fiscale n. 06550720012 - costituita in data 15 luglio 1993;

Art. 2.

Il dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bermezzo il 4 aprile 1945, residente in Cuneo, via Meucci n. 3, è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalia data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di sanare le irregolarità evidenziate in premessa ed analiticamente indicate nel verbale ispettivo che si intende interamente richiamato.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12226

DECRETO 23 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Società cooperativa Edilizia Dulio II a responsabilità limitata», in Ariccia posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 26 ottobre 2010 ed il successivo accertamento datato 28 marzo 2011 redatto, da un revisore incaricato da questo Ministero, nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Duilio II a responsabilità limitata», con sede in Ariccia (RM);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto alle norme introdotte da decreto legislativo n. 6/2003, mancato rinnovo degli organi sociali, mancato pagamento dei contributi obbligatori biennali di revisione;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, nella seduta del 13 settembre 2012 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la cooperativa, a seguito della formale comunicazione ai sensi degli artt.7 e 8 legge n. 241/90, con protocollo n. 213512 del 11 novembre 2011, non ha formulato alcuna osservazione né ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. coop.va «Società cooperativa Edilizia Duilio II a Responsabilità Limitata» , con sede in Ariccia (RM) - codice fiscale n. 03873810588 - costituita in data 24 luglio 1980;

Art. 2.

L'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 2012, con studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso - spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al, decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12227

DECRETO 23 ottobre 2012.

Revoca degli amministratori e sindaci della «Discoop Cooperativa trasporti e distribuzione a r.l.», in Roma posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE,
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4. comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 7 ottobre 2010 e successivo accertamento del 21 dicembre 2010, redatti dai revisori incaricati dall'Amministrazione, nei con fronti della Società Cooperativa Discoop Cooperativa Trasporti e Distribuzione a R.L.» con sede in Roma;

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento. meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 e successive modificazioni data 29 maggio 2012 prot. n. 125315 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 7 ottobre 2010 e successivo accertamento del 21 dicembre 2010, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007 come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. come risultante dai citati accertamenti ed in particolare si segnala che è emerso quanto segue: l'ente non ha provveduto a rinnovare le cariche sociali scadute e non ha adeguato il valore del capitale sociale versato a quello sottoscritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop. «Discoop Cooperativa Trasporti e Distribuzione A R.L.- con sede in Roma; codice fiscale n. 04457681007, costituita in data 29 gennaio 1993.

Art. 2.

Il dott. Michele Bianco, nato a Roma il 17 marzo 1962, domiciliato in Roma via Antonio Gramsci n. 7 è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione: lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale del 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A12228

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 novembre 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 24).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza, è stata autorizzata, tra l'altro, la spesa di euro 495 milioni di euro per l'anno 2012, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere, ed è stata prevista la possibilità di adottare apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 art. 5, n. 3955 del 26 luglio 2011, n. 3956 del 26 luglio 2011, n. 3958 del 10 agosto 2011, n. 3962 del 6 settembre 2011, n. 3965 del 21 settembre 2011, n. 3966 del 30 settembre 2011, n. 3969 del 13 ottobre 2011 art. 3, n. 3970 del 21 ottobre 2011, gli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3975 del 7 novembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3982 del 23 novembre 2011, n. 3991 del 30 dicembre 2011 e n. 4000 del 23 gennaio 2012;

Vista la nota del 20 settembre 2011 della Prefettura di Agrigento – Ufficio Territoriale del Governo;

Vista la richiesta del 21 settembre 2009 del Sindaco di Lampedusa e Linosa;

Viste le note del 28 novembre 2011, 8 gennaio e 8 febbraio 2012 e del 26 luglio 2012 dell'Ufficio Legislativo del Ministero della difesa;

Vista la nota del 24 novembre 2011 del Soggetto attuatore per la provincia di Roma e la nota della Croce Rossa Italiana del 14 dicembre 2011;

Vista la nota del 9 marzo 2012 del Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota del 24 ottobre 2012 del Prefetto di Palermo;

Vista la nota del 26 ottobre 2012 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di ordinanza e il fabbisogno finanziario necessario alla prosecuzione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le attività poste in essere dal comune di Lampedusa per fronteggiare l'emergenza, il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare la somma di euro 29.883,28, sulla base di apposita documentazione attestante le spese effettuate, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 12.

Art. 2.

1. Le somme necessarie per l'erogazione dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari ed alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base delle istruttorie effettuate dalle regioni e dalle province Autonome di Trento e di Bolzano e in esito alle verifiche di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il tetto di spesa di euro 2 milioni, sono trasferite dal bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri alle singole contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati per l'attuazione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, su richiesta delle rispettive regioni e province Autonome e previa intesa con i Soggetti attuatori medesimi, al fine di procedere alla più celere liquidazione dei rimborsi medesimi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 2.000.000,00, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 12.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 è autorizzato a rimborsare le spese di missione sostenute dal personale della Prefettura di Agrigento inviato nell'isola di Lampedusa per fronteggiare le problematiche inerenti all'emergenza immigrati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 6.140,29 si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 12.

Art. 4.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 le parole: "ai sensi del medesimo art. 3, comma 3." sono soppresse.

2. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di supporto per la vigilanza e sicurezza delle strutture e aree di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, l'impiego del contingente di militari, ridotto a 180 unità fino all'8 aprile 2012, ed a 150 unità dal 9 aprile 2012, di cui all'art. 3, comma 3, della citata ordinanza, è prorogato fino al 31 dicembre 2012.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3955 del 26 luglio 2011, quantificati in euro 2.515.450 e dal comma 2 del presente articolo quantificati in euro 6.641.897, si provvede con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 12.

Art. 5.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività solutorie avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, il termine di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3955 del 26 luglio 2011 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3982 del 23 novembre 2011, quantificati in euro 1.347.408,56 si provvede con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 12.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Prefetto di Palermo provvede altresì utilizzando la somma di euro 654.197,21 a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 5470 al medesimo intestata.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la liquidazione degli oneri connessi all'assistenza dei cittadini migranti beneficiari di protezione temporanea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, assistiti per il periodo dal 19 aprile 2011 all'11 novembre 2011 presso il Centro di accoglienza di Castelnuovo di Porto e della ex fiera di Roma, il Soggetto attuatore della Regione Lazio è autorizzato a porre in essere i necessari atti amministrativi per il riconoscimento al Soggetto gestore del centro degli oneri relativi ai servizi effettivamente prestati, nel limite massimo del costo omnicomprensivo di euro 46,00 giornaliero pro-capite.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 1.293.642,50, si provvede a carico dell'art. 12.

Art. 7.

1. In relazione all'assistenza ai migranti prestata dalla Croce Rossa Italiana presso la Caserma Ugo De Carolis di Civitavecchia, nel periodo dal 5 al 28 aprile 2011, il Soggetto attuatore per la regione Lazio, nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, è autorizzato a rimborsare alla Croce Rossa Italiana gli oneri effettivamente sostenuti quantificati in euro 449.960,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

Art. 8.

1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 è autorizzato a prorogare con l'O.I.M. (Organizzazione Internazionale per la Migrazione) la convenzione di cui all'art. 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011 per le medesime finalità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 904.792,40, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

Art. 9.

1. Allo scopo di consentire il pronto ripristino della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato che partecipano alle attività di assistenza ed accoglienza ai migranti, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a predisporre un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale e negli elenchi ed albi regionali di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, attivate dallo stesso Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori nominati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 in occasione dell'emergenza conseguente all'eccezionale afflusso di migranti dai Paesi del nord Africa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 2.250.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone il programma straordinario di cui al comma 1 determinando i contributi concedibili nella misura massima prevista dall'art. 2, comma 7, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, ripartendo le risorse disponibili con riferimento alla consistenza dell'impiego del volontariato nelle diverse realtà territoriali, oltre che al numero dei migranti assistiti, e acquisisce sul medesimo programma straordinario il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, sentita la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, e provvede alla gestione dei conseguenti adempimenti amministrativo-contabili nonché all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato, altresì, a concedere un contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana, per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione dell'emergenza conseguente all'eccezionale afflusso di migranti dai Paesi del nord Africa, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 450.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo e dispone, altresì, l'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi.

Art. 10.

1. Per la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza disposta fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, la requisizione del "Residence degli aranci", di cui al decreto n. 16355 del 2 marzo 2011 del Commissario delegato ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e del servizio di manutenzione, è prorogata fino al termine dello stato d'emergenza.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati per l'anno 2012 in euro 10.129.058,41, di cui euro 6.058.333,33 oltre IVA per la requisizione e di euro 2.312.789,32 oltre IVA per la manutenzione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

Art. 11.

1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 24.065.420,16, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 12.

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 11, quantificati in euro 52.083.652,60, si provvede, a carico del Fondo istituito ai sensi dell'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Sono inoltre poste a carico del Fondo di cui all'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 gli ulteriori oneri quantificati in euro 171.655.297 di cui:

a) euro 51.934.946 per la prosecuzione degli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011, n. 3934/2011, n. 3955/2011, n. 3958/2011, n. 3965/2011, n. 3966/2011 e n. 3991/2011 nonché per gli ulteriori oneri inerenti all'esercizio finanziario 2011;

b) euro 119.720.351 per la prosecuzione dell'assistenza dei migranti da parte dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933/2011, per l'esercizio finanziario 2012.

3. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite al Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2012

Il capo del Dipartimento
GABRIELLI

12A12233

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 8 novembre 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma, Circoscrizione di Roma 1 e Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con Legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del Decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. 18297 del 2012 con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 26 ottobre c.a. dalle ore 10,00 fino a fine servizio, si è verificato irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare della Circoscrizione di Roma 1 e di Roma 2;

Vista la nota prot. n. 9523 del 2012 della Direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 1018 del 6 novembre 2012 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di irregolare funzionamento del servizio immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 26 ottobre 2012, dalle ore 10,00 fino a fine servizio, l'irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Roma Circoscrizione di Roma 1 e di Roma 2;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 8 novembre 2012

Il direttore regionale: GANDOLFI

12A12265

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2012.

Trasferimento della sede del Reparto servizi di pubblicità immobiliare di Pescia, presso l'Ufficio provinciale di Pistoia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'art. 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di conservatore dei registri immobiliari, laddove è stata considerata l'opportunità di individuare specifiche strutture organizzative competenti in materia di pubblicità immobiliare;

Considerato che, in attuazione del citato provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio 10 maggio 2011, è stato istituito presso gli Uffici provinciali, ad eccezione di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, il reparto servizi di pubblicità immobiliare e che pertanto, ciascuna Sezione staccata di pubblicità immobiliare costituisce ora un reparto servizi di pubblicità immobiliare;

Considerato che il reparto servizi di pubblicità immobiliare di Pescia non è operante in città sede circondariale di tribunale;

Considerata l'opportunità, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, di trasferire il reparto servizi di pubblicità immobiliare operante nella sede di Pescia presso l'Ufficio provinciale di Pistoia;

Dispongono:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la sede del reparto servizi di pubblicità immobiliare di Pescia è trasferita presso l'Ufficio provinciale di Pistoia, da cui dipende per competenza.

2. Permane la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 per il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Pescia.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2012

Il direttore dell'Agenzia del territorio
ALEMANNO

Il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia
SARAGNANO

12A12229

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2012.

Trasferimento della sede del Reparto servizi di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere, presso l'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'art. 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari, laddove è stata considerata l'opportunità di individuare specifiche strutture organizzative competenti in materia di pubblicità immobiliare;

Considerato che, in attuazione del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, è stato istituito presso gli Uffici provinciali, ad eccezione di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare e che pertanto, ciascuna Sezione staccata di pubblicità immobiliare costituisce ora un Reparto Servizi di pubblicità immobiliare;

Considerato che il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere non è operante in città sede circondariale di tribunale;

Considerata l'opportunità, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, di trasferire il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare operante nella sede di Castiglione delle Stiviere presso l'Ufficio provinciale di Mantova;

Dispongono:

Art. 1.

1. A decorrere dal 4 dicembre 2012, la sede del Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere è trasferita presso l'Ufficio provinciale di Mantova, da cui dipende per competenza.

2. Permane la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 per il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2012

Il direttore dell'Agenzia del territorio
ALEMANNO

Il direttore Generale della giustizia civile del Ministero della giustizia
SARAGNANO

12A12230

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 agosto 2012.

Fondo sviluppo e coesione - Regione Molise - programmazione delle risorse 2000-2006 e 2007-2013 per il «Piano Scuola Sicura». (Delibera n. 91/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 863, provvede al rifinanziamento, per il periodo di programmazione 2007-2013, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della citata legge n. 289/2002 e che, al successivo comma 866 - come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 537 - prevede che le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili e che le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di

cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011) concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 63 (*G.U.* n. 9/2012) concernente "Presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Molise - FSC 2007/2013;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011) e 20 gennaio 2012, n. 8 (*G.U.* n. 121/2012) con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota del FSC 2007-2013 relativo alla Regione Molise;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) con la quale sono state quantificate in 1.549,35 milioni di euro le risorse regionali del FSC relative al periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione, di cui 38,04 milioni di euro relative alla Regione Molise, e sono state definite le modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (in corso di formalizzazione) che prevede, tra l'altro, al punto 3.2 lettera A, la possibilità di applicare le nuove modalità di programmazione ivi definite anche alle risorse FSC 2000-2006 di cui alla citata delibera n. 41/2012;

Visto il Piano di azione coesione concordato con le Regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011, nonché i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012, all'odierno esame di questo Comitato per la relativa presa d'atto;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 2000 del 1° agosto 2012 e l'allegata documentazione, concernente fra l'altro la programmazione di una quota delle residue risorse del FSC 2000-2006 e delle risorse 2007/2013 relative alla Regione Molise, all'esito dell'istruttoria svolta dallo stesso con la medesima Regione sulla base delle schede informative trasmesse al Dipartimento medesimo;

Considerato che la proposta si concretizza in un programma di interventi riguardanti il settore scolastico denominato «Piano scuola sicura» e prevede di destinare allo stesso complessivi 38,028 milioni di euro, di cui:

15,22 milioni di euro relativi al periodo di programmazione FSC 2000-2006, al netto della quota di 22,82 milioni che risulta già riprogrammata nell'ambito del Tavolo dei sottoscrittori ai sensi del punto 1.5 della citata delibera n. 41/2012;

22,80 milioni di euro relativi al periodo 2007/2013, già destinati dalla Regione Molise al finanziamento della linea d'intervento «Progetto scuola sicura» dell'Asse V «Capitale Umano», lett. B, nell'ambito del relativo PAR oggetto di presa d'atto da parte di questo Comitato con la citata delibera n. 63/2011;

Considerata la particolare rilevanza degli interventi proposti, sottolineata dalla Regione Molise anche in relazione alla limitata estensione del proprio territorio, interventi che si sostanziano principalmente nella ristrutturazione di edifici scolastici esistenti, nella costruzione di nuovi edifici scolastici e di poli scolastici intercomunali, nonché nell'adeguamento di infrastrutture di viabilità e trasporto, anche ai fini di un migliore collegamento ai plessi scolastici con una più agevole accessibilità agli stessi;

Ritenuto pertanto di dover procedere con l'adozione della odierna delibera che consente di portare a sostanziale compimento la programmazione delle risorse del FSC relative alla Regione Molise, anche attraverso la definitiva finalizzazione di una quota di 22,8 milioni di euro nell'ambito delle risorse già destinate, nel PAR 2007-2013, al citato «Progetto scuola sicura»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della propria delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 3324-P del 2 agosto 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene acquisito in seduta l'accordo dei Ministri e Vice Ministri presenti;

Delibera:

1. Programmazione delle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 Regione Molise

1.1 È approvata la programmazione dell'importo complessivo di 38,028 milioni di euro, a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla Regione Molise, per il finanziamento degli interventi compresi nel «Piano scuola sicura» richiamato in premessa, presentato dalla medesima Regione, la cui copertura è assicurata come segue:

un importo di 15,228 milioni di euro viene assegnato a valere sulle disponibilità residue del FSC 2000-2006, riprogrammabili dalla Regione Molise ai sensi della citata delibera di questo Comitato n. 41/2012;

un importo di 22,800 milioni di euro è posto a carico delle risorse FSC 2007-2013 già destinate dalla Regione Molise al finanziamento del medesimo Piano nell'ambito del relativo PAR 2007-2013, oggetto di presa d'atto da parte di questo Comitato con la propria delibera n. 63/2011. Il detto importo di 22,800 milioni di euro non costituisce pertanto assegnazione aggiuntiva per il periodo di programmazione 2007-2013.

1.2 Gli interventi finanziati con le risorse di cui al precedente punto 1.1 sono indicati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Modalità attuative

2.1 La Regione Molise provvede con proprio strumento di attuazione diretta all'attuazione dei predetti interventi, in esecuzione dei propri atti deliberativi.

2.2 L'approvazione delle programmazioni regionali del FSC all'odierno esame di questo Comitato è riferita esclusivamente a richieste delle Regioni in ordine alla necessità di assegnare risorse a una determinata opera/fornitura, in relazione agli obiettivi da conseguire attraverso la sua realizzazione. Non sono pertanto oggetto di approvazione da parte di questo Comitato riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi/finanziamenti integrativi, relativi ad affidamenti in essere, anche in ambito di project - financing.

3. Trasferimento delle risorse

Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite alla Regione Molise con le modalità previste dal punto 7.1 della richiamata delibera n. 166/2007 e utilizzate dalla medesima Regione - unitamente alle altre risorse assegnate con le delibere numeri 62/2011 e 8/2012 - nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

4. Monitoraggio e pubblicità

4.1 Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca Dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

4.2 A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

5. Assegnazione del codice unico di progetto (CUP)

Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi.

6. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 3 agosto 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario : BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze foglio n. 10, Economie e finanze, foglio n. 98

ALLEGATO

ALLEGATO

Regione MOLISE - Assegnazione risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013 - "Piano scuola sicura" - Elenco interventi

Comune di riferimento ed intervento	Costo Complessivo	Risorse già disponibili (cofinanziamento)	Presente assegnazione
FSC 2000-2006	*importi in euro*		
Agnone - Messa in sicurezza edifici scolastici	126.000,00		126.000,00
Campobasso - Accordo di Programma "Scuole sicure nella città di Campobasso" Nuova scuola materna Via Crispi - Via E. Berlinguer	1.151.500,00		1.151.500,00
Campobasso - Accordo di programma "Scuole sicure nella città di Campobasso" - Nuova scuola materna Via Sant'Antonio dei Lazzari	1.848.500,00		1.848.500,00
Campobasso - Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città e Mobilità Cittadina" - Completamento terminal bus	2.500.000,00	100.000,00	2.400.000,00
Campobasso - Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città e Mobilità Cittadina" - Adeguamento scuola media D'Ovidio	1.584.250,00	84.250,00	1.500.000,00
Campobasso - Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città e Mobilità Cittadina" - Adeguamento scuola elementare in via Leopardi	1.360.000,00	60.000,00	1.300.000,00
Campobasso - Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città e Mobilità Cittadina" - Trasformazione piano terra scuola media Petrone	240.000,00	40.000,00	200.000,00
Campobasso - Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città e Mobilità Cittadina" - Sistemazione piano seminterrato scuola elementare di via Roma	800.000,00	50.000,00	750.000,00
Campobasso - Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città e Mobilità Cittadina" - Realizzazione scuola elementare in c.da Mascione	1.015.750,00	15.750,00	1.000.000,00

Campobasso - Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città e Mobilità Cittadina" - Costruzione nuova scuola elementare di via IV Novembre	4.000.000,00	3.550.000,00	450.000,00
Accordo di Programma tra la Regione Molise e il Comune di Campobasso "Sistema Scuole Sicure, Città e Mobilità Cittadina" - Nuova viabilità in c.da San Giovanni in Golfo	3.500.000,00	100.000,00	3.400.000,00
Fossalto - Intervento di manutenzione sede scolastica	32.000,00		32.000,00
Isernia - Razionalizzazione e ammodernamento plessi scolastici - Polo scolastico	200.000,00		200.000,00
Larino - Razionalizzazione e ammodernamento plessi scolastici - Scuola media Magliano e Corpo B	120.000,00		120.000,00
Larino - Intervento di messa in sicurezza edificio scuola elementare San Leonardo	50.000,00		50.000,00
Monteroduni - Razionalizzazione e ammodernamento plessi scolastici - Edificio scolastico Scuola Elementare e Media G. Galilei	700.000,00		700.000,00
	-		
Totali	**19.228.000,00**	**4.000.000,00**	**15.228.000,00**
FSC 2007-2013. Specifica destinazione delle risorse già previste nell'ambito del PAR Molise (delibera n. 63/2011)			
Isernia - Polo Scolastico S. Leucio - Scuola sicura	3.200.000,00		3.200.000,0
Carovilli - Realizzazione polo scolastico a servizio dei comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano	2.800.000,00		2.800.000,0
Bojano - Realizzazione polo scolastico a servizio dei Comuni di Bojano, San Massimo, Spinete, San Polo Matese, Campochiaro, Colle d'Anchise	2.800.000,00		2.800.000,0
Agnone - Polo scolastico di Agnone	2.282.600,00	215.000,00	2.067.600,0
San Martino in Pensilis - Ricostruzione scuola elementare danneggiata dal sisma 2002	3.037.000,00	907.200,00	2.129.800,0

Cercemaggiore - Realizzazione polo scolastico all'interno del centro urbano	1.500.000,00		1.500.000,0
Castelpetroso - Realizzazione polo scolastico	1.700.000,00	200.000,00	1.500.000,0
Petacciato - Completamento polo scolastico	1.300.000,00		1.300.000,0
Fornelli - Realizzazione di un polo scolastico nel comune di Fornelli	1.200.000,00		1.200.000,0
Mafalda - Edificio scolastico scuola materna, elementare e media di Via Pascoli	3.133.500,00	1.933.500,00	1.200.000,0
Fossalto - Adeguamento edificio scolastico sito in Via S. Pertini	1.000.000,00		1.000.000,0
San Giacomo degli Schiavoni - Edificio scolastico Benedetto Croce	600.000,00		600.000,0
Montecilfone - Completamento edificio scolastico scuola elementare e media	600.000,00		600.000,0
Macchiagodena - Completamento polo scolastico	500.000,00		500.000,0
Campobasso - Lavori di adeguamento ad istituto scolastico della Casa dello Studente di Via De Gasperi	402.600,00		402.600,0
Totali	**26.055.700,00**	**3.255.700,00**	**22.800.000,00**
TOTALE GENERALE	**45.283.700,00**	**7.255.700,00**	**38.028.000,00**

La riprogrammazione in oggetto ammonta complessivamente a 38,028 milioni di euro, dei quali 15,228 milioni provenienti da risorse FSC 2000/2006 e 22,800 milioni relativi a risorse FSC 2007/2013 che la Regione Molise propone complessivamente di riprogrammare nell'ambito della linea d'intervento V B "Progetto scuola sicura" dell'Asse V "Capitale umano" del proprio PAR 2007-2013.

12A12239

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2012.

Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 3017).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'articolo 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'articolo 5 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 con cui è stata istituita una seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e sono stati nominati i relativi componenti;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012 di proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari fino alla data del 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, commi 28, 30, 31 e 32, secondo cui per il periodo transitorio, nelle more dell'emanazione dello Statuto del costituendo IVASS, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Autorità è affidata al Commissario Straordinario;

Considerato che il mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, come prorogato a seguito del Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012, giunge a scadenza in data 31 dicembre 2012;

Ritenuto di prorogare il mandato degli attuali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, per la durata della fase transitoria di cui all'art. 13, commi 28, 30 e 31 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, con l'aggiunta di un periodo idoneo a consentire all'IVASS le decisioni di competenza;

Adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1.

Proroga del mandato

1. Per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, è prorogata la nomina quali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

dell'avv. Ettore Torri, in qualità di Presidente;

dell'avv. Luigi Desiderio, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;

del dott. Domenico Fumagalli, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2.

Durata della proroga

1. La proroga del mandato dei componenti del Collegio di cui all'articolo 1 ha durata fino alla data del 30 giugno 2013.

Art. 3.

Pubblicazione ed efficacia

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP ed è efficace a partire dal giorno della sua adozione.

Roma, 31 ottobre 2012

Il commissario straordinario: GIANNINI

12A12238

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art.81della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell' anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2011 Ottobre	103,6	3,2	5,0
Novembre	103,7	3,2	5,0
Dicembre	104,0	3,2	5,1
Media	*102,7*		
2012 Gennaio	104,4	3,2	5,4
Febbraio	104,8	3,3	5,6
Marzo	105,2	3,2	5,8
Aprile	105,7	3,2	5,9
Maggio	105,6	3,0	5,8
Giugno	105,8	3,1	6,0
Luglio	105,9	2,9	5,7
Agosto	106,4	3,1	5,9
Settembre	106,4	3,1	6,2
Ottobre	106,4	2,7	6,0

12A12266

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale dell'Impianto Eolico Off Shore e relative opere connesse da realizzarsi nel Golfo di Gela nell'area antistante il Comune di Butera.

Con decreto ministeriale n. DVA-DEC-2012-504 del 27 settembre 2012 è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale in merito all'impianto eolico off shore e relative opere connesse da realizzarsi nel Golfo di Gela nell'area antistante il Comune di Butera (CL), presentato dalla società Mediterrean Wind Offshore S.r.l. con sede in via del Molo, 3 - 19126 La Spezia.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoprovvedimentivia.aspx; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

12A12232

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2696
Yen	100,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,445
Corona danese	7,4572
Lira Sterlina	0,79965
Fiorino ungherese	284,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1785
Nuovo leu romeno	4,5375
Corona svedese	8,6077
Franco svizzero	1,2046
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3260
Kuna croata	7,5363
Rublo russo	40,3600
Lira turca	2,2885
Dollaro australiano	1,2187
Real brasiliano	2,6186
Dollaro canadese	1,2709
Yuan cinese	7,9116
Dollaro di Hong Kong	9,8399
Rupia indonesiana	12223,90
Shekel israeliano	4,9855
Rupia indiana	69,7900
Won sudcoreano	1384,35
Peso messicano	16,8062
Ringgit malese	3,8970
Dollaro neozelandese	1,5544
Peso filippino	52,181
Dollaro di Singapore	1,5539
Baht tailandese	38,951
Rand sudafricano	11,1705

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12357

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2726
Yen	102,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,500
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,80260
Fiorino ungherese	285,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,1775
Nuovo leu romeno	4,5430
Corona svedese	8,6260
Franco svizzero	1,2040
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3220
Kuna croata	7,5370
Rublo russo	40,3450
Lira turca	2,2965
Dollaro australiano	1,2217
Real brasiliano	2,6280
Dollaro canadese	1,2741
Yuan cinese	7,9222

Dollaro di Hong Kong	9,8634
Rupia indonesiana	12249,52
Shekel israeliano	4,9954
Rupia indiana	69,7500
Won sudcoreano	1380,85
Peso messicano	16,8079
Ringgit malese	3,8914
Dollaro neozelandese	1,5658
Peso filippino	52,372
Dollaro di Singapore	1,5549
Baht tailandese	39,082
Rand sudafricano	11,2764

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12358

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 novembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2756
Yen	103,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,566
Corona danese	7,4587
Lira Sterlina	0,80545
Fiorino ungherese	284,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,1600
Nuovo leu romeno	4,5383
Corona svedese	8,6480
Franco svizzero	1,2042
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3595
Kuna croata	7,5375
Rublo russo	40,3848
Lira turca	2,2982
Dollaro australiano	1,2350
Real brasiliano	2,6332
Dollaro canadese	1,2782
Yuan cinese	7,9520
Dollaro di Hong Kong	9,8876
Rupia indonesiana	12276,21
Shekel israeliano	5,0450
Rupia indiana	69,7560
Won sudcoreano	1388,09
Peso messicano	16,9170
Ringgit malese	3,9097
Dollaro neozelandese	1,5727
Peso filippino	52,630
Dollaro di Singapore	1,5622
Baht tailandese	39,186
Rand sudafricano	11,4333

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A12359

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zincofarm G» 1000mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi (granulato), per suinetti fino a 35 kg di peso vivo.

Estratto provvedimento n. 842 del 31 ottobre 2012

Medicinale per uso veterinario «ZINCOFARM G» 1000mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi (granulato), per suinetti fino a 35 kg di peso vivo.

Confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103866012;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103866024.

Titolare A.I.C: Sintofarm S.p.A. sede legale a Reggio Emilia, Via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla C.F. 00273680355.

Oggetto: Variazione tipo IA A7: Soppressione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, la variazione concernente la soppressione del sito di fabbricazione del prodotto finito attualmente autorizzato come responsabile del rilascio dei lotti: Erredue S.p.A. Via Cascina Secchi, 217 - 24024 Isso Bergamo.

Rimane comunque autorizzato il sito: Eigenmann & Veronelli - Via Vigevano, 63/A - 28069 San Martino di Trecate (NO).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12217

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Potencil» 100 mg + 250.000 UI/ml sospensione iniettabile per cani e gatti, «Potencil» 100 mg + 250.000 UI/ml sospensione iniettabile per bovini, suini.

Estratto provvedimento n. 841 del 31 ottobre 2012

Medicinale veterinario

"POTENCIL" 100 mg+250.000 UI/ml sospensione iniettabile per cani e gatti;

"POTENCIL" 100 mg+250.000 UI/ml sospensione iniettabile per bovini, suini.

Confezioni:

Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 100234018;

Flacone da 100 ml – A.I.C. n. 100234020;

Flacone da 250 ml – A.I.C. n. 100234032.

Titolare A.I.C: Virbac Sa con sede legale in 1ère Avenue 2065m L.I.D. 06516 Carros – FRANCIA.

Oggetto: Variazione tipo IB - B.II.f.1 b1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata, per il medicinale veterinario e per tutte le confezioni indicate in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura di 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12234

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Synulox Endomammario» sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Estratto provvedimento n. 828 del 25 ottobre 2012

Medicinale veterinario, «SYNULOX ENDOMAMMARIO» sospensione intramammaria per bovine in lattazione.

Confezioni: confezione da 12 siringhe - A.I.C. n. 102475011.

Titolare A.I.C: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Via Isonzo n. 71 - 04100 Latina, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: Variazione Consequenziale: C.I.1 a. Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE od agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio): il medicinale rientra nel campo d'applicazione definito per il ricorso.

Sono autorizzate, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche dell'SPC e foglietto illustrativo/etichetta a seguito del Referral per conformare gli stampati a tutti gli Stati membri. In particolare:

«Eccipienti» sono inseriti: Olio minerale (in formula *A)*, Formula A: Cera emulsionante, Paraffina morbida bianca, Paraffina liquida leggera.

Posologia e via di somministrazione: viene inserito: somministrare per 3 mungiture consecutive.

Tempi di attesa: carne e visceri da: 4 a: 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Carne e visceri: 7 giorni

Latte: 84 ore. Per le bovine munte due volte al giorno, il latte destinato al consumo umano può essere raccolto dalla 7° dopo l'ultimo trattamento. Qualora sia diversa la frequenza giornaliera di mungitura, il latte destinato al consumo umano può essere raccolto solo dopo lo stesso tempo di attesa dall'ultimo trattamento (ad esempio, per tre mungiture al giorno, il latte destinato per il consumo umano può essere raccolto all'11ª mungitura).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12235

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Biocillina» 0.1 g/ml + 0.1 g/ml, sospensione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 825 del 24 ottobre 2012

Medicinale veterinario «BIOCILLINA» 0.1 g/ml + 0.1 g/ml, Sospensione iniettabile per bovini.

Confezioni:

flacone da 100 ml A.I.C. n. 102003011;

flacone da 250 ml A.I.C. n. 102003023.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in Via A. Bianchi n. 9 - 25124 Brescia, codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: modifica della composizione quali-quantitativa in eccipienti del prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la sostituzione degli eccipienti «Etile oleato» e «Cera d'api» con l'eccipiente «Propilenglicole Dicaprilcaprato (Miglyol)».

La composizione in principi attivi rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12236

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Acqua per preparazioni iniettabili S.A.L.F.».

Estratto provvedimento n. 830 del 26 ottobre 2012

Medicinale veterinario «Acqua per preparazioni iniettabili S.A.L.F.»

Confezioni:

flacone in polipropilene da 500 ml A.I.C. numero 103721015;

sacca in PVC da 1000 ml A.I.C. numero 103721027;

sacca in PVC da 2000 ml A.I.C. numero 103721039;

sacca in PVC da 5000 ml A.I.C. numero 103721041.

Titolare: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico con sede in Via Marconi n. 2 - Cenate Sotto (BG).

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IB- B.II.e.5 a.2 - richiesta autorizzazione all'immissione in commercio di confezioni multiple.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti confezioni multiple:

12 flaconi in polipropilene da 500 ml A.I.C. numero 103721054;

10 sacche in PVC da 1000 ml A.I.C. numero 103721066;

5 sacche in PVC da 2000 ml A.I.C. numero 103721078;

2 sacche in PVC da 5000 ml A.I.C. numero 103721080.

La validità resta invariata.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12237

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione al Comune di Napoli ad effettuare un aumento di capitale in favore della Società Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. (CAAN).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Comune di Napoli è autorizzato ad effettuare un aumento di capitale, di euro 8,5 milioni, in favore della Società Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A. (CAAN).

12A12297

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Avviso di conclusione del procedimento di attribuzione del Premio Amico della Famiglia 2010

Si comunica che con decreto del Capo del Dipartimento, prot. n. 5578 P-4.26.1.6 del 9 novembre 2012, si è concluso il procedimento per l'attribuzione del «Premio Amico della famiglia 2010».

La documentazione relativa al procedimento di attribuzione del Premio è depositata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, via della Mercede, n. 9, 00187 Roma.

L'elenco dei dodici vincitori, nonché dei menzionati speciali di ciascuna delle sezioni del Premio é pubblicato sul sito www.politichefamiglia.it.

A ciascuno dei partecipanti verrà trasmessa apposita nota di comunicazione degli esiti del procedimento.

12A12219

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-271) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00